



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



10 GENNAIO

“LA FASE DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE”

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

7 FEBBRAIO 2020

“LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE”

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli
Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

La rendicontazione finanziaria

La modifica introdotta dal Decreto Arconet del 01 agosto 2019 interviene per la necessità di inserire nel principio della programmazione allegato 4/1 (si ricorda il contenuto dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000) gli aspetti riguardanti il rendiconto della gestione, il quale conclude il ciclo di bilancio degli enti in contabilità finanziaria, per definire le modalità di rappresentazione del risultato di amministrazione.

Tale necessità, oltre ad impattare sul contenuto dei principi applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, si sostanzia nella introduzione di prospetti che aggiornano gli allegati 9 e 10 al D.lgs. 118/2011 e che riguardano il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze di monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici.

La rendicontazione finanziaria decreto arconet 1 agosto 2019

Paragrafo 13 all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

«Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economica patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.»

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il decreto in parola, oltre a introdurre nuovi prospetti di dettaglio, che prevedono elenchi analitici per quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto (modifica allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) integra l'allegato 4/1 con il paragrafo 13 chiamato «**Rendiconto della gestione**»

Il rendiconto della gestione è composto da:

- a) Il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) Il quadro generale riassuntivo
- c) La verifica degli equilibri
- d) Il conto economico
- e) Lo stato patrimoniale.

La rendicontazione finanziaria

I risultati della gestione del bilancio degli enti locali sono sintetizzati nel “rendiconto della gestione”, documento nel quale convogliano tutte le informazioni e le operazioni di gestione operata dall’ente nel corso dell’anno solare (Principio dell’Annualità)

L’articolo 227 TUEL, al comma 2, prevede che “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all’organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 133. 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141” (scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).

La rendicontazione finanziaria

Il Principio Generale della competenza finanziaria

Il Principio Generale n. 16 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive.

“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata”

La rendicontazione finanziaria

Il Principio Generale della competenza economica

Principio n. 17 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 *“L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari”*

Risultato di esercizio = misurazione e correlazione tra entrate e uscite dei documenti finanziarie proventi e costi dei documenti economici

La rendicontazione finanziaria

Il Principio Generale della competenza economica

Programmazione e Previsione rappresentano la dimensione finanziaria dei fatti economici

Il Rendiconto rappresenta la dimensione finanziaria economica e patrimoniale

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o altre risorse disponibili

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione

- ▶ Il riaccertamento annuale ordinario consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata:
 - alla revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto od in parte (fondatezza giuridica ed esigibilità);
 - della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione

Verificare:

- ▶ La fondatezza dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito
- ▶ L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno
- ▶ Il permanere delle posizioni debitorie e degli impegni assunti
- ▶ La corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione

La deliberazione di riaccertamento ordinario è adottata dalla Giunta, previo parere dell'organo di revisione.

Contiene:

- ▶ ELENCHI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CANCELLARE (con separata evidenza degli inesigibili)
- ▶ ELENCHI VARIAZIONI SUI RESIDUI
- ▶ ELENCHI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA REIMPUTARE PERCHE' NON ESIGIBILI
- ▶ LA VARIAZIONE DI BILANCIO SULL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO (variazioni di esigibilità)
- ▶ LA VARIAZIONE DI BILANCIO SULL'ESERCIZIO IN CORSO E SULLE ANNUALITA' SUCCESSIVE, IN RELAZIONE ALLE SCADENZE DELLE OBBLIGAZIONI. (RIMODULAZIONE FPV).
- ▶ REISCRIZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

La definizione dell'accertamento dell'entrata nel TUEL (art. 179) è la seguente:

“L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

- Entrate tributarie riscosse in autoliquidazione (IMU, TASI, ecc.): questa tipologia di entrate sono accertate sulla base delle riscossioni purché effettuate entro il termine fissato per il rendiconto;

Per quanto riguarda le medesime entrate, ma incassate sulla base di avvisi di accertamento la norma così recita:

“si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)”

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

Per quanto riguarda invece le entrate riscosse a mezzo di “ruoli ordinari” (esempio tipico la TARSU-TARES-TARI quando sono riscosse direttamente dal Comune) il principio contabile dispone che debbano essere accertati e imputati contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto.

Questa tipologia di entrate graverà sul calcolo del FCDE

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

Contributi a Rendicontazione:

- ▶ Erogati da enti che adottano il c.d. principio della CFP: l'Amministrazione ricevente accerta l'entrata nello stesso esercizio o negli stessi esercizi nella quale quella concedente ha registrato l'impegno che quindi dovrà essere comunicato da quest'ultima alla prima. La concedente deve, inoltre, comunicare il cronoprogramma dei propri impegni, così che la ricevente possa registrare nell'anno o negli anni in cui diventerà esigibile;

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

Contributi a Rendicontazione:

- ▶ Erogati da enti che NON adottano il c.d. principio della CFP: l'Amministrazione ricevente accerta l'intera l'entrata nello stesso esercizio nella quale quella concedente ha registrato l'impegno.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

Nel caso di rateizzazione l'accertamento è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata:

Per l'imputazione dell'entrata derivante da alienazione di beni immobili in generale occorre affermare che vale il principio dell'esigibilità nelle modalità previste nel contratto (momento nel quale si effettua la registrazione, non al momento della gara).

Anche per l'imputazione dell'entrata derivante da cessione dei diritti di superficie si applica il principio generale dell'esigibilità.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La contabilizzazione delle entrate

Imputazione degli accertamenti di entrata

L'imputazione relativa all'entrata da indebitamento:

Fermo restando che anche in questo caso l'accertamento si fa al momento della stipula del contratto (o a seguito della concessione del prestito con atto amministrativo) l'imputazione segue la regola generale dell'esigibilità che nel caso dei mutui tradizionali è al momento della stipula con ovvia alimentazione del FPV in relazione alla tempistica

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità serve a compensare entrate iscritte in bilancio rendendo sostanzialmente NON SPENDIBILI risorse finanziarie che non siano affidabili o semplicemente non esigibili nel corso dell'anno.

Il Principio contabile: *è stanziato nel Bilancio di previsione un "Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti*

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- ▶ trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni
- ▶ entrate assistite da fideiussione
- ▶ entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- ▶ entrate riscosse per conto di un altro Ente.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

Fondo crediti di dubbia esigibilità

FCDE a Bilancio di Previsione:

è uno stanziamento di competenza ad accantonamento delle entrate previste nell'esercizio.

Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile assumere impegni di spese.

Alla chiusura dell'esercizio, le somme stanziare determinano economie, che confluiscono nella quota ACCANTONATA dell'Avanzo di Amministrazione

(Congruità del Fondo)

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La media può essere calcolata secondo 3 modalità:

Media semplice: intesa come media del rapporto tra totale incassato/ totale accertato nel quinquennio precedente oppure come media dei singoli rapporti annui.

Media ponderata tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

Media ponderata rapporti: tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Esempi di calcolo

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Le modalità di calcolo alternative previste sono:

$$\frac{[(R1/A1) + (R2/A2) + (R3/A3) + (R4/A5) + (R5/A5)]}{5}$$

$$\frac{(R1 + R2 + R3 + R4 + R)}{(A1 + A2 + A3 + A4 + +A5)}$$

$$\frac{(R1*0,10 + R2*0,10 + R3*0,10 + R4*0,35 + R5*0,35)}{(A1*0,10 + A2*0,10 + A3*0,10 + A4*0,35 + +A5*0,35)}$$

$$\frac{[0,10*(R1/A1) +0,10*(R2/A2) +0,10*(R3/A3)+ +0,35*(R4/A5) +0,35*(R5/A5)]}{100}$$

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Gli Enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

FCDE in corso di gestione

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + *Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- *gli utilizzi del Fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti*
- + *l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi

Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui						150,00			
Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013						2.000,00			
Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01						7,50%			
	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Totale residui attivi al 31/12/2015 (31/12/n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE rendiconto
Residui attivi alla data 1/01	50,00	57,00	67,88	127,02	157,97	459,87			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	18,00%	16,00%	16,00%	15,00%	17,00%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti						16,40%	83,60%	48	40,13 euro
Residui attivi alla data 1/01	46,25	52,73	62,79	117,49	146,12	425,38			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	19,46%	17,30%	17,30%	16,22%	18,38%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti						17,73%	82,27%	48	39,49 euro

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- 1) è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- 2) risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;

fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il Fondo accantonato nell'avanzo. A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo accertato dei residui attivi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'FCDE della contabilità finanziaria non va confuso con il FSC della contabilità economico patrimoniale

Il FSC contiene anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La Contabilizzazione delle Uscite

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La Contabilizzazione delle Uscite

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La Contabilizzazione delle Uscite

Per le spese del personale nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo, l'Ente deve accantonare le risorse necessarie (in mancanza di sottoscrizione, al termine dell'anno concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione).

Le spese inerenti trattamento accessorio e premiante sono imputate all'esercizio in cui vengono liquidate.

Alla fine dell'esercizio tali risorse confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.

Tali entrate di natura corrente rappresentano l'eccezione per l'utilizzo del FPV di parte corrente.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La Contabilizzazione delle Uscite

Le spese di investimento devono essere impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione e imputate agli esercizi in cui le singole obbligazioni scadono.

A tal fine, l'Amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

La rendicontazione finanziaria

Riaccertamento ordinario

La Contabilizzazione delle Uscite

La copertura finanziaria delle spese di investimento è garantita dalle risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (FPV), avanzo di amministrazione, entrate accertate imputate agli esercizi successivi.

Nello specifico:

- Entrate imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate ad investimenti, entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti);
- Entrate da trasferimenti;
- Entrate da mutui;
- Entrate da accensione prestiti;
- Utilizzo avanzo di amministrazione accertato (previa verifica ex comma 2 art. 187 TUEL).

Fondo pluriennale vincolato

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di mantenere gli equilibri di bilancio stante l'adozione del nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata.

E' un saldo finanziario costituito da entrate già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passivi dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi.

E' formato solo da entrate vincolate ed entrate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate nello stesso anno a quello di effettuazione della spesa.

Fondo pluriennale vincolato

Il meccanismo del fondo pluriennale vincolato trova ragion d'essere principalmente nelle spese in conto capitale, dove l'acquisizione dei mezzi di copertura finanziaria precede, anche di molto, la realizzazione dell'investimento.

Ciò non toglie, tuttavia, che possano esservi interventi di parte correnti finanziati con entrata vincolata.

Negli Enti Locali, per la corretta gestione ed iscrizione in bilancio del FPV è l'elaborazione del CRONOPROGRAMMA dell'opera sulla base del quale inserire gli stanziamenti inerenti la spesa e lo sviluppo del FVP.

Variazioni di bilancio

Rendiconto

Variazioni riguardanti gli stanziamenti al Fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 (entro 30/04 - rendiconto)

In via generale non è previsto il coinvolgimento del organo di revisione nelle variazioni di bilancio aventi natura meramente gestionale, pertanto le variazioni della Giunta non necessitano del parere dell'organo di revisione. (art. 239 TUEL, primo comma, lett. b2)

Eccezioni:

- la delibera di riaccertamento ordinario dei residui (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 9.1);

Composizione del Risultato di Amministrazione Rendiconto

Art.228 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - “Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione”

Art.186 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL “Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.”

Composizione del Risultato di Amministrazione Rendiconto

Il risultato di amministrazione è costituito da:

Fondo di cassa al 31/12 +

Residui attivi al 31/12 -

Residui passivi al 31/12 -

FPV (corrente e capitale)=

RdA prima dei vincoli e accantonamenti

Il RdA è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del
rendiconto

Composizione del Risultato di Amministrazione Rendiconto

Art.187 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL Il risultato di amministrazione è distinto in:

- Fondi vincolati
- Fondi destinati agli investimenti
- Fondi accantonati
- Fondi liberi

Composizione del Risultato di Amministrazione

Rendiconto

I Fondi vincolati del RdA sono costituiti dalle entrate accertate e le conseguenti economie di bilancio di :

- Entrate derivanti da leggi e principi contabili
- Entrate derivanti da trasferimenti
- Entrate derivanti da contrazioni di mutui
- Entrate derivanti da vincoli attribuiti dall'ente
- Altre entrate

Composizione del Risultato di Amministrazione Rendiconto

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali ad esempio i proventi dei permessi a costruire.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, le poste derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. Necessità di adozione di specifico atto, con cui l'Amministrazione attribuisce formalmente una specifica destinazione.

Composizione del Risultato di Amministrazione Rendiconto

Le poste iscritte nella parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione sono immediatamente utilizzabili a bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

In esercizio provvisorio l'avanzo può essere utilizzato previa variazione di competenza della G.M. E' necessario comunque che la Giunta prenda atto delle economie vincolate che costituiscono vincolo nel RdA.

Se approvato il BPF l'applicazione dell'avanzo avviene con determina dell'ufficio finanziario e/o del responsabile a cui afferisce l'importo.

I nuovi prospetti del Risultato di Amministrazione

I Fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

I Fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

ANALIZZIAMO ASSIEME IL FILE EXCEL ARCONET (All. 10)

QUESITI

1) Il nostro ente ha dichiarato il dissesto nel 2019, pur avendo deliberato il bilancio e, quindi , andrà alla gestione OSL anche quanto residua dal 2019, quali dovranno essere in fase di rendiconto i punti di attenzione?

**Sicuramente dovrà prestarsi la stessa attenzione che si ritiene opportuno anche in una fase di non dissesto.
L'attenzione sarà sulla corretta quantificazione del disavanzo e la sua composizione**

QUESITI

2) Il calcolo del FCDE nel rendiconto quali tipologie di entrate

Si rimanda al contenuto delle slide

QUESITI

3) I prospetti dei risultati di amministrazione e in particolare riguardo alla rendicontazione di dettaglio dell'applicazione degli avanzi vincolati

Si rimanda al contenuto delle slide

QUESITI

4) Applicazione nuovi principi contabili entrati in vigore il 01/03/2019 e il 01/08/2019

Si rimanda al contenuto delle slide

QUESITI

5) E' possibile utilizzare l'avanzo accantonato per FAL DL 35/2013 per estinguere anticipatamente il debito contratto con la CCDDPP, senza finanziarie nuove spese, al fine di alleggerire i futuri bilanci di quote capitale e interesse?

L'estinzione anticipata del prestito va finanziata con risorse proprie di bilancio.

L'avanzo accantonato non è applicabile.

Bisognerà trovare le risorse tra le pieghe del bilancio



In diretta
con
**Francesco
Cuzzola**

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

**Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:

7 FEBBRAIO 2020

“LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE”

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu